

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.

(B.U. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42)

omissis

**TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA**

**CAPO I
CACCIA**

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente:

“e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.”.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 le parole “con licenza di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dal sindaco”.

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 dopo le parole “ed è sottoscritto” sono inserite le seguenti: “per la sezione di tiro a segno nazionale”.

Art. 26.

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5/2018)

1. L'articolo 19 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.

4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.

5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla

Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.

6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.

7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.

8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.”.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.”.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente:

“gg bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.”.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 è inserita la seguente:

“vv bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;”.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 sono sostituite dalle seguenti:

“a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;

b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;”.

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente:

“g bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.”.

omissis